

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 178

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

presentata in data 23 marzo 2023

INCENTIVI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione con questa legge si propone gli obiettivi di:

- a) favorire lo sviluppo economico del territorio regionale e la generazione di nuova occupazione;
- b) favorire l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati ed il miglioramento della loro sicurezza sismica mediante il consolidamento statico.

2. Le finalità di cui al comma 1 vengono perseguite sostenendo le attività imprenditoriali della regione nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica civile mediante la facilitazione della circolazione dei crediti fiscali.

Art. 2*(Acquisto dei crediti di imposta)*

1. Al fine di incentivare gli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, riguardanti gli edifici che insistono nella regione, ed allo scopo di agevolare il mantenimento della base occupazionale nella regione nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica civile, la Regione svolge un ruolo attivo nella circolazione dei crediti in carico al sistema bancario derivanti dai suddetti interventi.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale regola i criteri e le modalità di acquisto dei crediti di imposta generati dagli interventi di cui al comma 1 da parte degli enti strumentali e società partecipate della Regione che non rientrano nel perimetro di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), per il loro utilizzo diretto in compensazione dei tributi e contributi dovuti.

3. Gli enti strumentali e le società partecipate di cui al comma 2 individuano i cedenti i crediti fiscali tra le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica. Il prezzo di acquisto è in ogni caso inferiore al valore nominale del credito.

4. L'acquisto dei crediti fiscali è subordinato al rilascio, da parte degli istituti di credito o intermediari finanziari cedenti, dell'attestazione di possesso di tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a i) del comma 6-bis dell'articolo 121 del d.l. 34/2020. In ogni caso gli istituti di credito o intermediari finanziari cedenti garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito, fornendo idonea garanzia nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinarne la non sussistenza.

5. L'acquisto dei crediti fiscali è subordinato alla dimostrazione, da parte degli istituti di credito o intermediari finanziari cedenti, che i crediti ceduti riguardino interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico di cui all'articolo 119 del d.l. 34/2020, effettuati su unità immobiliari ubicate nella regione Marche.

6. Gli istituti di credito o intermediari finanziari cedenti garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il tempestivo reimpiego della propria capienza fiscale liberata, attraverso la cessione dei crediti di imposta agli enti strumentali e società partecipate di cui al comma 2, nell'acquisto di ulteriori crediti di imposta, a condizioni di mercato, relativi ad interventi di cui all'articolo 119 del d.l. 34/2020, effettuati su immobili ubicati nella regione Marche.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.